

AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SPESE PROCESSUALI: SOCCOMBENZA, COMPENSAZIONE E RESPONSABILITA' AGGRAVATA

(Marco Ciccarelli)

1. LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

- La compensazione: lo strumento attraverso cui il giudice dispone che le spese processuali rimangano definitivamente, in tutto o in parte, a carico del soggetto che le ha anticipate. Si tratta di una "valvola" che serve a temperare il generale principio espresso dal 1° comma dell'art. 91, secondo cui: *"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra ..."*.
- Si tratta di un istituto il cui concreto funzionamento è risultato poco soddisfacente, come dimostrano i reiterati interventi normativi, a breve distanza l'uno dall'altro, che hanno interessato l'art. 92 2° comma:
 - **Testo originario:** *"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti"*
 - **Testo ex l. 263/2005:** *"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, ..."*
 - **Testo ex l. 69/2009:** *"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, ..."*

1.1 La motivazione della compensazione

- La *ratio* del primo intervento normativo (quello del 2005) può essere univocamente individuata in un abuso, da parte dei giudici, dello strumento della compensazione; abuso da individuare non solo e non tanto nel notevole numero di compensazioni, quanto soprattutto nel fatto che, per orientamento consolidato della giurisprudenza (non unitario, ma senz'altro prevalente fino al 2008) secondo cui la decisione del giudice di compensare le spese (per "giusti motivi") era insindacabile e non richiedeva specifica motivazione; salva solo la possibilità di ricorrere per cassazione nel caso di indicazione di ragioni (di compensazione) palesemente illogiche, tali da inficiare il processo formativo della volontà decisionale.
 - Tale orientamento si trova già espresso nella sentenza delle sezioni unite n. 1422 del 29 maggio 1963, nella quale la compensazione totale o parziale delle spese processuali viene ascritta al potere discrezionale, di cui il giudice può avvalersi, non solo nell'ipotesi di reciproca soccombenza, ma anche nel concorso di "giusti motivi", e viene nella suddetta decisione escluso che a tal fine sia necessario "precisare tali motivi mediante specifiche indicazioni, tanto più che essi sfuggono, per la loro natura, a qualsiasi specificazione o elencazione, sia pure esemplificativa".
 - La pronuncia di compensazione è suscettibile di sindacato da parte del supremo collegio, qualora i motivi enunciati nella sentenza siano erronei o del tutto illogici". Quest'ultima

specificazione viene spesso ribadita anche in altre successive decisioni, come nella [sentenza n. 9597 del 15 novembre 1994](#), nella quale la Corte a sezioni unite, dopo aver riconfermato la insindacabilità della decisione del giudice di compensare in tutto o in parte le spese, anche se non sono addotti a sostegni espressi motivi, ha fatto poi salva la ricorribilità per cassazione nell'ipotesi in cui detta compensazione sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

- Con la sentenza n. 1244 dell'8 maggio 1973, la Cassazione, confermando l'orientamento precedente, riafferma il principio secondo cui la pronuncia sulle spese è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, integralmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; mentre in ogni altra ipotesi il giudice del merito, secondo il suo insindacabile apprezzamento, è libero sia di dichiararle compensate totalmente o parzialmente, sia di porle a carico della parte anche solo parzialmente soccombente; con la sentenza n. 2522 del 25 settembre 1974, viene riaffermato il principio secondo cui in ipotesi di soccombenza parziale, il giudice di merito ha il potere discrezionale, e perciò insindacabile in Cassazione, di disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio ovvero di porre queste a carico della parte solo parzialmente soccombente.
- Più volte la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di questo orientamento sollevate con riferimento agli artt. [111](#) e [24 Cost.](#). In relazione al primo precetto costituzionale, che impone l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento giurisdizionale, si è ritenuto che tale principio non sia applicabile al provvedimento di compensazione delle spese, in quanto l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass. 6 giugno 1974 n. 1684; [Cass. 27 novembre 1992 n. 12657](#); [Cass. 21 febbraio 1998 n. 1887](#)); quanto al secondo precetto, si è affermato che il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli non è in contrasto con il principio dettato dall'[art. 24 Cost., comma 1](#), giacché il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a ricomprendervi anche la condanna del soccombente ([Cass. 17 marzo 2004 n. 5405](#)).
- Questo orientamento ha continuato ad imporsi in modo quasi costante fino alla seconda metà degli anni 2000, come può desumersi dalle decisioni n. 5390/2000, 12744/2003, 13071/2004, 9260/2005, 28480/2005, 264/2006, 24495/2006, 13428/2007, 21841/2007, 406/2008, 2397/2008, 3218/2008: decisioni che generalmente limitano la sindacabilità del provvedimento di compensazione al solo caso che siano espresse "ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale.
- Accanto a questo orientamento se ne era registrato un altro (risalente già agli anni 70, ma del tutto isolato all'epoca), che affermava l'esistenza un preciso obbligo del giudice - in vario modo assorbibile - di esplicitare o comunque rendere comprensibili le ragioni della compensazione per "giusti motivi"; con conseguente sindacabilità dell'omessa motivazione ovvero della sua illogicità o

contraddittorietà.

- La sentenza in cui questo orientamento viene esplicitato con maggiore organicità e supportato da ampia motivazione è la n. 4455/1999, ove si legge che “il fondamento della non doverosità, per il giudice, della "motivazione specifica" della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), "conseguenziale ed accessoria" (...) rispetto al provvedimento "che chiude il processo davanti a lui": sicchè - se la pronuncia sulle spese "dipende" sempre dall'esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo - ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una "specifica" motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per "soccombenza reciproca", ovvero per il concorso di "altri giusti motivi"), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale cui la pronuncia stessa accede".
- Quindi, secondo questo diverso orientamento, altro è affermare la non doverosità della motivazione "specifica" di un provvedimento giurisdizionale accessorio (come quello sulle spese); altro affermare, tout court, la non doverosità di alcuna motivazione di una "scelta" giurisdizionale, fondandola sull'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge.
- Altre e più recenti decisioni di legittimità orientate nel senso della necessità che il provvedimento di regolazione delle spese sia motivato (allorchè non si limita ad applicare il principio della soccombenza) (si vedano [Cass. 1422/2006](#); [5783/2006](#); [7514/2006](#); [20017/2007](#)), adducono a supporto argomenti sostanzialmente simili, e precisamente che il regime di regolazione delle spese è governato dal principio di causalità e che il riconoscimento di uno spazio di pura discrezionalità costituirebbe una anomalia del sistema, risolvendosi in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale, ovvero che la mancanza di una motivazione - quantomeno desumibile da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia - trasformerebbe in mero arbitrio il potere "discrezionale" di regolazione affidato al giudice, o, ancora, che la impossibilità di rinvenire nel contesto della decisione complessiva una giustificazione della totale o parziale compensazione delle spese, integrerebbe una palese violazione dell'[art. 24 Cost.](#), ancor più evidente quando il valore della causa sia di modesta entità e in concreto economicamente incomparabile rispetto all'entità delle spese processuali.
- L'orientamento volto a escludere un obbligo di motivare sulla compensazione delle spese è però talmente radicato nella giurisprudenza che addirittura la riforma del 2005 dell'art. 92 viene letta, da talune sentenze (p. es. Cass. 2397/2008, 9262/2006, 17450/2006) come una conferma *a contrariis* del fatto che, nel regime precedente la modifica dell'art. 92, non sussisteva alcun obbligo di motivare il provvedimento di compensazione.
- Soltanto con la sentenza a Sezioni Unite del 30.7.2008 n. 20598 la Cassazione “fa giustizia” dell'orientamento più risalente, ma ancora maggioritario, ed afferma che “*il contrasto vada superato affermando la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal*

fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito".

- Le Sezioni Unite contestano la argomentazione fondata sulla lettura *a contrariis* del nuovo art. 92, affermando che *"Il recente intervento sull'art. 92 c.p.c., operato dalla L. n. 263 del 2005 non porta utile argomento a sostegno della inesistenza di un obbligo di motivazione per il passato, in primo luogo perchè il legislatore ha ritenuto di intervenire per il futuro al fine di modificare quello che si era affermato come "diritto vivente", la cui revisione alla stregua di principi preesistenti è, tuttavia, pur sempre possibile"*.
- Sottolineano poi la differenza fra il regime risultante dal previgente (al 2005) art. 92 e quello post-riforma: *"la modifica normativa - da valere soltanto per le controversie instaurate dal 1.3.2006 - introduce certamente una regolazione differente, non potendosi dubitare, alla stregua del dato letterale della novella, che nel decidere dette controversie il giudice abbia l'obbligo di esprimere motivazioni "specifiche", e cioè espressamente riferite al provvedimento di compensazione, obbligo che non sussiste nei medesimi termini per le precedenti controversie, essendo in queste ultime ammissibile che la motivazione del provvedimento sia "diffusa", e cioè desumibile dal complesso della motivazione che sostiene la statuizione di merito (o di rito), con il solo limite che detta motivazione "implicita" sia in ogni caso chiaramente desumibile dal contesto"*.
- In definitiva, secondo le Sezioni Unite, per le cause introdotte prima della l. 273/2005, l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione sussiste, ma potrà dirsi assolto (oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione) anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
- Dunque, e in sintesi, in ordine alla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese si è passati dalla "motivazione inesistente" (nel regime ante l. 263/2005 e ante S.U. 2008); alla "motivazione diffusa o implicita" (affermata come necessaria dalle S.U. 2008 e possibile per le cause instaurate prima della l. 263/2005); all'obbligo di motivazione specifica (obbligatoria per i procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006).

2. I presupposti della compensazione

- La riforma del 2009 incide invece sui presupposti della compensazione, limitandoli drasticamente. Si passa infatti dalla compensazione "per giusti motivi" a quella "per gravi ed eccezionali ragioni"; resta ferma, ovviamente, la possibilità di compensazione nel caso di soccombenza reciproca.
- Con questa modifica il testo del codice si è "allineato" all'art. 69 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia che, quale motivo di compensazione, prevede, oltre alla soccombenza reciproca, la sussistenza di "motivi eccezionali". Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la compensazione delle spese per motivi eccezionali è spesso considerata uno strumento per sanzionare il comportamento processuale o pre-processuale abusivo o manifestamente scorretto di una delle parti (v. Corte giust. CE 15.6.1976, C-74/74; Corte giust. CE 9.7.91, C 146/89; Corte giust. Ord. 7.12.1982, C-263/82).
- Per comprendere la portata della modifica è opportuno ricordare quali fossero i casi più comuni in

cui la giurisprudenza riteneva integrati i “giusti motivi” di compensazione; si tratta evidentemente di una mera esemplificazione, perché la Cassazione aveva reiteratamente affermato che i giusti motivi di compensazione sfuggivano a qualsiasi specificazione o elencazione. Tuttavia fra i motivi più ricorrenti è possibile indicare:

- a) oscillazioni (o mutamenti) giurisprudenziali su una questione decisiva;
 - b) oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, tali da incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti;
 - c) palese sproporzione fra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste;
 - d) comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili;
 - e) accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto;
 - f) particolari rapporti (parentela, affinità, ...) fra le parti.
- La gran parte di questa casistica non si presta a essere ricompresa fra le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui al nuovo art. 92 2° comma. Vi possono probabilmente rientrare soltanto i casi di mutamenti di giurisprudenza su questioni decisive. Negli altri casi infatti sembra mancare la “eccezionalità” (se non anche la gravità) del presupposto. E’ vero che la condotta processuale ingiustificatamente restia a proposte conciliative plausibili trova ora una sanzione nella previsione dell’art. 91 1° comma, e questo soddisfa le esigenze sottese alla compensazione. E’ vero anche che un “giro di vite” alle “compensazioni facili” era probabilmente opportuno, perché esse finivano col minare il principio di soccombenza e nuocere alla parte che, avendo ragione, aveva potuto farla valere solo sobbarcandosi i costi di un processo. Tuttavia in alcuni casi la impossibilità per il giudice di compensare rischia di dar luogo a delle “criticità” (se non a delle vere e proprie “ingiustizie”). Mi riferisco soprattutto al caso (statisticamente frequente e, perciò stesso, non rientrante fra le ragioni “eccezionali”) in cui la domanda dell’attore venga accolta soltanto in minima parte, in misura cioè quantitativamente molto inferiore rispetto a quanto richiesto. Proprio queste criticità hanno indotto parte della dottrina a sostenere che, in base a una lettura costituzionalmente orientata (alla luce dell’art. 24 Cost.) del nuovo art. 92 c.p.c., la riduzione del quantum rientra fra le ragioni che possono giustificare la compensazione; e ciò in quanto la resistenza in giudizio di colui nei cui confronti è stata rivolta la pretesa eccessiva era, in parte, giustificata. Sempre in quest’ottica di è sottolineato l’obbligo, che grava su tutte le parti, di utilizzare in modo corretto lo strumento processuale. Da altre parti si è invece ritenuto che il tenore dell’art. 92 2° comma non consenta di compensare le spese nell’ipotesi di riduzione del *quantum*; e si è invocata l’opportunità di una “rivisitazione” giurisprudenziale del concetto di soccombenza. Rivisitazione che è puntualmente arrivata e che ha introdotto un nuovo equilibrio nel sistema della compensazione.

3. La soccombenza reciproca

- Secondo l’orientamento tradizionale della Cassazione – consolidato fino alla fine del 2009 – vi era soccombenza reciproca solo nell’ipotesi in cui fossero state proposte una pluralità di domande, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti; al contrario, la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trovava successo nella statuizione giurisdizionale che accoglieva solo in parte la domanda, non per questo si

trasformava in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale potesse ravvisarsi nell'attore una posizione di reciproca soccombenza (v. Cass. 12629/2006; v. anche Cass. n. 12269 del 2006 e n. 8032 del 2000).

- Tale giurisprudenza, che in qualche decisione ha espressamente escluso che la soccombenza parziale - riferita all'ipotesi di accoglimento parziale della domanda - sia riconducibile alla soccombenza reciproca (si veda Cass. n. 4755 del 2004) e talaltra si è limitata ad escludere la ricorrenza di quest'ultima in relazione alla specie decisa, senza fare riferimento alla soccombenza parziale, si è manifestata in casi nei quali si era verificato (anche per Cass. n. 4755 del 2004 e così) che il giudice di merito, in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda di cui era investito, anziché considerare che, per essere avvenuto sia pure parzialmente, se del caso anche in minima misura rispetto al "chiesto", l'accoglimento della domanda, per questa parte l'attore era vittorioso e, dunque, proporzionalmente non soccombente, l'aveva condannato alle spese in favore dell'altra parte, così violando il precetto dell'[art. 91 c.p.c.](#); norma che, secondo insegnamento altrettanto tralasciato della Corte, condiviso dalla dottrina, esclude che la parte che ha proposto la domanda e l'abbia vista accolta sia pure per una parte possa essere gravata delle spese della controparte, potendo il giudice al massimo compensare le spese. Questo precetto sarebbe espressione del principio che presiede alla regola generale per cui chi soccombe in giudizio deve sopportare le spese giudiziali sostenute dalla controparte vittoriosa, in quanto la soccombenza evidenzia - almeno tendenzialmente - che la causazione della lite è dovuta ad una sua posizione contraria all'ordinamento, la quale ha, rispettivamente, giustificato l'azione o la resistenza in giudizio.
- Questo orientamento pare essere stato abbandonato con l'importante pronuncia (si tratta di un'ordinanza) n. 22381 del 21.10.2009, ove si afferma che *"la nozione normativa di soccombenza reciproca nel senso ipotizzato dall'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), appare adeguata, sia quando sono accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, tanto se essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto se la parzialità dell'accoglimento sia solo quantitativa e concerna una domanda che si articolava in un unico capo"*. Questi i capisaldi del "nuovo ragionamento" della Corte:
 - a) Nel caso di proposizione di domande contrapposte vi sono due distinti giudizi, nel senso di processi su due diverse domande introdotte una da una parte e l'altra dalla controparte; in questa ipotesi possono confrontarsi anche due soccombenze integrali isolatamente considerate, cioè tali in quanto siano considerate con riguardo a ciascuna domanda; ciò perché le domande contrapposte sono state entrambe accolte o entrambe rigettate. Nel caso invece in cui sia proposta una domanda unica (articolata o meno in più capi) vengono in rilievo due soccombenze parziali che necessariamente si evidenziano in riferimento a questa unica domanda: la parte attrice che ha visto accolti alcuni capi della sua domanda, oppure la domanda avente un unico capo soltanto in parte, è, infatti, nel contempo vittoriosa quanto ai capi o alla parte accolta e soccombente quanto ai capi o alla parte rigettata; per converso, la parte convenuta è vittoriosa quanto ai capi o alla parte rigettata e soccombente quanto ai capi o alla parte accolta.
 - b) Se non vi fosse l'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), che dà rilievo all'esistenza della soccombenza vicendevole (questo essendo il significato letterale della parola "reciproco") quale ragione che può comportare la compensazione totale o parziale delle spese, nel caso delle domande contrapposte il giudice dovrebbe fare luogo, in applicazione del principio della soccombenza espresso dall'[art. 91 c.p.c.](#) e considerato che le domande contrapposte danno luogo a processi cumulativi reciproci, a due diverse condanne a favore di ognuna delle parti vittoriose. Nel caso

dell'accoglimento parziale - tanto nell'una quanto nell'altra figura indicate - l'applicazione del principio della soccombenza di cui al citato [art. 91 c.p.c.](#) comporterebbe una conseguenza analoga, sebbene applicata con riguardo ad un solo processo. In particolare, l'applicazione pura e semplice del criterio di cui a detta norma comporterebbe che per i capi o per parte di domanda accolta il giudice dovrebbe fare luogo a proporzionale condanna alle spese a favore dell'attore e, per i capi o per la parte di domanda respinta a proporzionale condanna a favore del convenuto. In riferimento a questa seconda situazione, la mancanza dell'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), quanto alla previsione di compensabilità totale o parziale in caso di soccombenza reciproca non potrebbe certo giustificare che si gravi delle spese sia pure parzialmente l'attore che ha visto accolti alcuni capi o parte della sua domanda e non si gravi per nulla il convenuto che ha vista disattesa la sua resistenza sia pure in parte e, quindi, e' pure lui soccombente.

- c) La presenza dell'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), in punto di compensabilità parziale o totale delle spese in caso di soccombenza reciproca, si risolve, allora, nel fornire al giudice anzitutto un mezzo per evitare che egli debba fare luogo: a) a due condanne alle spese riguardo a ciascuna delle domande contrapposte; b) a due distinte condanne proporzionali alla soccombenza di ciascuno pro parte o per capi sull'unica domanda.
- Con questa parte dell'ordinanza la Cassazione introduce (motivatamente) un concetto di soccombenza reciproca del tutto diverso da quello vigente e spiega in che cosa l'art. 92 consenta di derogare ai principi generali; principi che, comunque, vieterebbero di far gravare l'intero carico delle spese processuali sulla parte che ha agito o resistito, anche solo in parte, con ragione.
 - Ancora più "dirompente" è però la parte successiva dell'ordinanza, dove la Corte, muovendo dalla constatazione che – in base al testo dell'art. 92 – la compensazione, in caso di soccombenza reciproca, è per il giudice una facoltà e non un obbligo, delinea scenari significativamente diversi da quelli attuali in ordine alla individuazione della parte su cui devono gravare le spese:
 - a) la Corte afferma infatti la possibilità che il giudice, apprezzate le due soccombenze, possa giungere ad elidere il rilievo di una delle due e ad attribuire la soccombenza ad una sola delle parti; possa stabilire cioè chi sia sostanzialmente soccombente attraverso un confronto fra le due soccombenze formalmente attribuibili ad entrambe le parti;
 - b) afferma poi che questo potere del giudice va ricondotto alla generale previsione dell'art. 91, e va letto come attribuzione del potere di individuare la soccombenza in via non meramente formale, cioè semplicemente confrontando quanto e' stato accolto e quanto e' stato rigettato, ma sulla scorta di valutazioni "sostanziali";
 - c) Il criterio ed il limite che deve orientare il giudice nell'individuare in questi casi la soccombenza sostanziale e nell'escludere la compensazione totale o parziale viene individuato dalla Corte nel principio di causalità, cioè dando rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo. Poiché il processo e' stato iniziato da qualcuno, cioè dall'attore, il fatto che, all'esito del giudizio, risulti che tale causazione e' stata giustificata comunque anche in parte, come accade quando l'unica domanda viene accolta parzialmente in senso quantitativo oppure venga accolta limitatamente a taluni capi oppure venga accolta in toto o parzialmente la domanda con cui e' stato introdotto il processo nel quale si siano inserite un'altra o altre domande del convenuto, può, con opportuno apprezzamento del caso concreto ed adeguata motivazione (che deve dar conto del perché non si applichi la regola della compensazione totale o parziale), essere considerato dal giudice anche idoneo a giustificare che le spese siano liquidate nella loro totalità a favore di chi ha iniziato originariamente il processo. La sua situazione può apparire meritevole dell'esenzione dal carico delle spese anticipate proprio perché egli ha preso l'iniziativa del processo ed e' risultato che vi e' stato costretto, sia pure pro parte, dall'altra

parte. In relazione alla concretezza del caso (e, quindi, evidentemente al grado di accoglimento dell'unica domanda o al numero dei capi dell'unica domanda accolta o al modo di essere della contrapposizione della domanda originaria con quella o quelle del convenuto pur accolte) al giudice è dato di dare rilievo assorbente alla responsabilità per la causazione originaria del processo, ove questa appaia tanto pregnante da prevalere sul fatto che sia risultato parzialmente vincitore il convenuto per la parte o i capi dell'unica domanda rigettati o per le domande da lui svolte.

- Cerchiamo di tirare le somme (e le conseguenze) dei principi affermati in questa ordinanza:
 - a) la nozione di soccombenza reciproca risulta notevolmente ampliata e tale da comprendere anche l'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda attorea;
 - b) la soccombenza reciproca giustifica, di per sé, la compensazione (parziale o totale) delle spese;
 - c) il giudice può anche decidere – pur a fronte di una soccombenza reciproca – di non compensare le spese, confrontando le soccombenze delle due parti e attribuendo rilievo sostanzialmente prevalente a una delle due (che verrà così gravata dell'intero carico delle spese);
 - d) l'individuazione di questa parte deve avvenire alla luce del principio di causalità, cioè dando rilievo al dato (sostanziale, non formale) della causazione del processo;
 - e) se, in caso di soccombenza reciproca, il giudice decide di non compensare le spese, deve adeguatamente motivare.
- Sembra così di essere arrivati alla chiusura del cerchio: dalla libera (e quasi arbitraria) possibilità di compensare, all'obbligo di motivare quanto mai esteso: non solo se il giudice (in presenza di gravi ed eccezionali ragioni) decide di compensare; ma anche se il giudice, in presenza di una soccombenza reciproca, decide di non compensare e di porre le spese a carico di una sola parte. In un'ottica che lascia emergere due linee guida forti: il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; e il principio di responsabilità delle parti nell'uso del processo.

2. LA RESPONSABILITA' AGGRAVATA

2.1 L'art. 96 3° comma: problemi interpretativi

- La l. 69/2009 ha aggiunto un terzo comma all'art. 96, così formulato: *“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*. Si tratta di una disposizione che ha suscitato perplessità e dibattiti non ancora sopiti, perché:
 - a) non specifica i presupposti di applicazione, potendo essere comminata “in ogni caso” di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali;
 - b) è generica quanto ai criteri di liquidazione della somma (apparentemente disancorati da ogni parametro di riferimento);
 - c) è equivoca quanto alla natura dello strumento, perché non rende immediatamente percepibile

se sia riconducibile alla responsabilità aquiliana o se presenti connotati e finalità prettamente afflittivi;

- d) deroga al principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c., perché questa condanna può essere pronunciata "anche d'ufficio".
- Le maggiori preoccupazioni sono legate al fatto che questa norma parrebbe (o almeno potrebbe, visto il suo tenore letterale) configurare una sorta di responsabilità oggettiva del soccombente, operante per il solo fatto di aver esercitato, con esito infausto, il proprio diritto di azione o di difesa. Da qui una prima linea interpretativa, secondo cui l'art. 96 3° comma sarebbe funzionale ad agevolare la condanna al risarcimento dei danni della parte che ha agito o resistito "con dolo o colpa grave" (presupposti previsti dal 1° comma dell'art. 96), sollevando la parte vittoriosa dall'onere di provare il *quantum* del danno, o, quantomeno, di fornire al giudice elementi sufficienti a esercitare il potere di liquidazione officiosa (già previsto dal 1° comma). Questa opinione – supportata con abbondanti richiami agli scritti di Calamandrei – sottolinea come sia fuori luogo, e in contrasto con il diritto costituzionale di azione e di difesa, pretendere che il ruolo dell'avvocato nel processo sia "omogeneo" a quello del giudice, e richiedere dunque all'avvocato di operare nel processo nell'interesse superiore dello Stato (anziché nell'interesse esclusivo della parte che assiste). Questi i corollari applicativi:
 - a) devono sussistere il dolo o la colpa grave;
 - b) deve esistere un danno in rapporto causale con la lite temeraria;
 - c) la discrezionalità del giudice in sede di liquidazione deve essere comunque limitata, riconducendo la misura della somma al tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e al pregiudizio effettivamente sofferto dall'avversario; in caso contrario si aprirebbe la strada a ipotesi di "danni punitivi", da ritenersi in contrasto – secondo l'attuale giurisprudenza di legittimità – all'ordine pubblico interno.
 - Secondo questa tesi quindi l'art. 96 3° comma avrebbe reso generale il principio previsto, per il giudizio di Cassazione, dall'art. 385 ultimo comma (introdotto dalla l. 40/2006, e abrogato dalla stessa l. 69/09 che ha introdotto il 3° comma dell'art. 96): la possibilità di condanna officiosa al risarcimento del danno provocato da una condotta processuale dolosa o gravemente colposa dell'avversario.
 - Una diversa lettura pone invece l'accento sul "disancoramento" del 3° comma dell'art. 96 dai primi due commi ("*in ogni caso ...*"); sul collegamento della nuova norma alla pronuncia sulle spese ("*quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 ...*"); e sulla valenza anche pubblicistica della statuizione sulle spese processuali, che discende dal coinvolgimento della giurisdizione statale, con i costi sociali che ad essa si ricollegano; soprattutto dopo la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo. Il fine della norma viene dunque indicato come quello di sanzionare, attraverso il mezzo risarcitorio, strategie processuali cui non è sottesa quella "comune diligenza professionale" necessaria – in un'ottica di bilanciamento fra contrapposti interessi di rango costituzionale – a rendere prevalente il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. sull'esigenza di assicurare alla collettività la ragionevole durata dei processi, ex art. 111 Cost. Tuttavia anche questa opinione non perviene a conclusioni "eversive". Il dato di maggior diversità pare quello per cui la condanna in oggetto può essere comminata anche a fronte di una colpa non grave. D'altra parte il

dato per cui la condanna deve essere “a favore della controparte” induce ad escludere che il danno possa essere determinato secondo parametri che prescindono completamente dal pregiudizio sofferto da tale parte.

2. L'abuso del processo sotto il vigore dell'art. 96 1° comma

- Per cogliere la reale portata (e il grado di innovatività) della nuova norma può essere utile esaminare in che modo e con quali risultati la giurisprudenza aveva fatto uso, in passato, dell'art. 96 1° comma; e vedere poi quali tendenze emergano nelle prime pronunce che hanno applicato l'art. 96 3° comma.
- E' opportuno premettere che secondo l'orientamento oggi consolidato l'art. 96 contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata, e si pone in termini di specialità rispetto all'art. 2043 c.c. Dunque la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità da fatto illecito, trova la sua disciplina completa nella norma del codice di rito. La necessità di una norma speciale è stata spiegata in quanto l'art. 2043 non consente il risarcimento di qualunque danno, ma solo di quello “ingiusto”; e tale non è, di regola, quello arrecato nell'esercizio di un diritto. Ma, poiché l'agire e il resistere in giudizio sono, appunto, diritti fondamentali, ecco la necessità di una norma speciale che limiti la non risarcibilità del danno arrecato da chi esercita il proprio diritto costituzionale di azione o di difesa: il danno così arrecato è risarcibile quando l'agire del danneggiante è doloso o gravemente colposo.
- Va detto anche che sempre l'art. 96 consente la sanzione dell'uso temerario di alcuni mezzi processuali; quindi non solo della lite temeraria (“abuso del processo”), ma anche delle condotte processuali gravemente scorrette (“abuso nel processo”). Anzi, proprio alcuni casi di frequente utilizzo dell'art. 96 si rinvergono nella giurisprudenza della Cassazione per scoraggiare forme di abuso di alcuni peculiari mezzi processuali:
 - a) l'art. 96 è stato il baluardo per evitare la proposizione di regolamenti preventivi di giurisdizione del tutto pretestuosi e aventi finalità meramente dilatorie (va ricordato che nel regime precedente la novella del 1990 la proposizione del regolamento preventivo determinava automaticamente la sospensione del processo); la Corte, per evitare la proposizione di ricorsi finalizzati ad ottenere la sospensione (in pratica per alcuni anni) del processo, iniziò a sanzionare con la responsabilità aggravata l'abusivo utilizzo di questo strumento (v. p. es. Cass. S.U. 4.7.89 n. 3199; Cass. 1.1.92 n. 365);
 - b) le esigenze di deflazione del contenzioso di legittimità hanno indotto, ancora, la Suprema Corte a emettere pronunce di condanna per responsabilità aggravata nei confronti di chi aveva proposto un ricorso per cassazione in assenza delle condizioni previste dalla legge (p. es. nei confronti di un provvedimento avente contenuto ordinatorio e non decisorio: Cass. 24.2.2000 n. 16);
 - c) merita poi di essere segnalata la sentenza con cui la Cassazione – prima che le Sezioni Unite, con le due importanti sentenze del 20.4.2005 n. 8202 e 8203 sancissero che il divieto di nuove prove in appello trova applicazione anche per i documenti – aveva affermato il principio per cui, sebbene la produzione di nuovi documenti in appello dovesse ritenersi consentita senza limiti, tuttavia la condotta di chi aveva prodotto nuovi documenti poteva essere considerata una forma di violazione del dovere di lealtà processuale, idonea a determinare una condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 1° comma (Cass. 13.9.2002 n. 13422).

- Tutela della parte dunque, ma anche “protezione” in chiave pubblicistica del processo, diretta a evitare forme di abuso e sprechi di risorse.
- Se esaminiamo ora la casistica relativa all’utilizzo dell’art. 96 1° comma da parte dei giudici di merito, il filo conduttore sembra essere – più che la tutela contro forme di abuso del processo intese in chiave pubblicistica – la tutela della parte pregiudicata da condotte illecite dell’avversario; in piena linea con l’inquadramento formale di tale istituto nell’ambito della responsabilità aquiliana:
 - Tribunale di Bologna 27.1.2005: applica l’art. 96 a un avvocato che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di una studentessa per il pagamento di un rilevante importo a titolo di compenso per prestazioni professionali, nonostante la ragazza non gli avesse conferito alcun mandato; la corte condanna il professionista al risarcimento del “danno esistenziale” (quantificato in € 5.000) sulla considerazione che l’assoggettamento a una iniziativa processuale del tutto ingiustificata ledesse la qualità della vita del soggetto destinatario, tanto più in considerazione della sua giovane età e della sua scarsa capacità reddituale; si afferma una lesione del diritto (costituzionalmente garantito dall’art. 2) alla libera realizzazione personale.
 - Tribunale di Reggio Emilia 31.3.2005: liquida un danno da lite temeraria di € 2.000 in favore del convenuto (preteso appaltatore, ma in realtà non tale), sulla base del pregiudizio arrecato dalla lite alla sua reputazione.
 - Tribunale di Bologna 20.9.2005: riconosce il danno esistenziale da lite temeraria (liquidato in € 5.000) in caso di rigetto di un’istanza di interdizione del tutto priva di fondamento, argomentando sul fatto che il procedimento scaturito dalla domanda toccava gli aspetti più intimi della persona, mettendo in discussione gli equilibri raggiunti sul piano morale, affettivo, familiare; la pronuncia valorizza altresì il fatto che nel ricorso venissero attribuiti al convenuto interdicensi (proprio da suo figlio) fatti infamanti e disonorevoli.
 - Tribunale di Genova 12.9.2006: condanna al risarcimento da lite temeraria (quantificando il danno nella misura di un quinto delle spese di lite) un assicuratore che aveva slealmente contestato in giudizio la responsabilità del proprio assicurato, già riconosciuta prima della lite; il Tribunale ha identificato il pregiudizio come quello derivante dall’allungamento dei tempi del processo in ragione della mala fede dell’avversario.
- Il confronto fra queste due serie di casi (uso del 96 in “chiave pubblicistica” o in “chiave privatistica”) lascia emergere anche un’altra – almeno apparente – differenza: in alcuni casi il giudice tende a richiedere con maggior rigore la prova del danno derivante dalla responsabilità aggravata dell’avversario; la prova positiva dunque o, quantomeno, la concreta desumibilità del danno dagli atti di causa. In altri casi l’accento sembra spostarsi sull’onere del danneggiato di allegare – più che di provare – gli elementi di fatto necessari all’identificazione del danno, che potrà essere liquidato anche sulla base di nozioni di comune esperienza (nozioni legate, per lo più, alla consapevolezza circa il pregiudizio esistenziale legato al dover sostenere un processo). Forse però, più che un effettivo contrasto di giurisprudenza, si fronteggiano soluzioni che si sono generate a fronte di casi concreti diversi: i casi in cui il giudice “va meno in profondità” nell’accertamento di un danno effettivo sono quelli in cui è la Cassazione ad applicare l’art. 96, per liti temerarie instaurate davanti a sé; in una sede dunque inadatta allo svolgimento di un’istruttoria sul danno; in alcuni casi si arriva addirittura a escludere la necessità di un onere di allegazione (non solo di prova) specifica dei

pregiudizi.

- In ogni caso – indipendentemente dal maggiore o minor rigore con cui viene richiesta la allegazione e la prova del danno – ci muoviamo pur sempre in un’ottica risarcitoria. Per avvicinarci al “cuore del problema”, cioè alla natura e alle possibilità di utilizzo del nuovo art. 96 3° comma, è però utile domandarsi se la responsabilità civile possa avere, nel nostro sistema, anche una funzione sanzionatoria. In una importante sentenza del 2007 (n. 1183 del 19.1.2007) la Suprema Corte prende una posizione netta: *“Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all’accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall’illecito e non può considerarsi provata “in re ipsa”. È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell’obbligato”*. Qualche osservazione:
 - per comprendere i termini del problema bisogna fare un cenno alla fattispecie; Un ragazzo muore in un sinistro stradale. La madre agisce negli Stati Uniti promuovendo diversi processi: contro l’assicuratore del veicolo responsabile, contro il costruttore del casco indossato dalla vittima e contro il costruttore della fibbia di questo stesso casco; vince i processi e ottiene 3 risarcimenti (il che è ben possibile in quell’ordinamento, che attribuisce alla responsabilità civile non solo una funzione di reintegrazione del pregiudizio, ma anche di sanzione e di deterrenza nei confronti del danneggiante). Al momento di ottenere la delibazione in Italia delle sentenze la corte di merito competente respinge il ricorso in quanto le sentenze liquidano un danno punitivo contrario ai principi del nostro ordinamento. Dunque la affermazione della Corte secondo cui sarebbe estranea al sistema della responsabilità civile l’idea di sanzione del responsabile è resa in questo contesto (dei c.d. *punitive damages*); in un contesto di danni liquidati in misura del tutto esorbitante rispetto all’effettivo pregiudizio subito dalla vittima;
 - che l’idea della sanzione del responsabile sia realmente del tutto estranea al nostro sistema non pare così assodato; basta pensare, in termini del tutto generali, che i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità sono due (nell’art. 2043), il dolo e la colpa: perché distinguere tra l’uno e l’altro per trarne le medesime conseguenze? Ma vanno ricordati anche le leggi speciali, come quella relativa alla diffamazione a mezzo stampa (art. 12 l. 47/1948) che consentono alla persona offesa di ottenere dal responsabile una somma determinata in relazione anche alla gravità dell’offesa. E poi, soprattutto, nel ristoro dei pregiudizi non patrimoniali (e in particolare del danno morale, prima delle sentenze del novembre 2008) era del tutto normale la determinazione equitativa di tale danno anche sulla base del grado di colpa del danneggiante. Pensiamo poi all’art. 1227 c.c., una disposizione che prevede, quale criterio per operare una riduzione del risarcimento, la gravità della colpa ascrivibile al danneggiato.
 - In definitiva: pare difficile negare che nel nostro sistema la responsabilità civile assolva, accanto alla primaria funzione di reintegrazione del soggetto leso, anche una concorrente e più limitata funzione sanzionatoria.

- Nelle sentenze (soprattutto di legittimità, ma anche di merito) in cui l'onere del danneggiato di provare il danno viene più "alleggerito", e in cui l'entità del risarcimento viene determinata con generoso ricorso a criteri presuntivi, si può forse leggere, in filigrana, una finalità *lato sensu* sanzionatoria (se non addirittura di deterrenza, volta cioè a scoraggiare un uso distorto di strumenti processuali suscettibile di intasare le corti e di arrecare un danno al sistema).

3. L'articolo 96 3° comma: contesto e prime applicazioni

- Il contesto in cui nasce la norma: costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo; plurime condanne dell'Italia per la eccessiva durata dei processi civili; riforme che rivitalizzano il ruolo del giudice in un'ottica propulsiva del processo; superamento dell'idea che il processo sia solo "cosa delle parti" (il principio di disponibilità non attiene al processo, ma alle domande); numerosi e discussi interventi straordinari per l'abbattimento dell'arretrato civile (sezioni stralcio); recenti dibattiti e proposte sulla motivazione della sentenza a richiesta o a pagamento.
- L'esame delle prime pronunce (edite) che hanno applicato la nuova norma sembra indicare una chiara direzione, del tutto coerente con il contesto sociale sopra delineato: i giudici ritengono che la norma abbia una funzione *lato sensu* pubblicistica, essendo diretta a sanzionare forme di abuso del processo; dunque una responsabilità civile a concorrente (se non prevalente) funzione sanzionatoria, che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito e si atteggia quale condanna punitiva. Per cogliere il reale significato delle pronunce è indispensabile l'esame della fattispecie; per capire se, al di là delle enunciazioni di principio, i giudici abbiano davvero fatto un uso nuovo della norma.
 - Tribunale Varese 30 ottobre 2009: è una delle prime pronunce edite sul nuovo art. 96 3° comma, ma, in realtà, non fa applicazione di questa norma, bensì del 96 1° comma. Contiene, però, un lungo *obiter*, evidente frutto della volontà di quel giudice di "far sapere come la pensava" sul nuovo istituto. Nel caso di specie il Tribunale respinge la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 1° comma, in quanto il richiedente non aveva dato prova di questi danni; prova necessaria – secondo il Tribunale – nel caso del 96 1° comma, e non invece (qui sta l'*obiter*) nel 96 3° comma.
 - Tribunale Varese 23 gennaio 2010: lo stesso giudice (anche persona fisica) torna sull'argomento e applica, questa volta, i principi enunciati (e preannunciati) nel suo precedente *dictum*. La vicenda: due coniugi, nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale alcuni mesi prima, avevano concordato che la casa coniugale, in proprietà comune, sarebbe stata venduta, eventualmente tramite un mediatore, a un certo prezzo. La moglie agisce nei confronti del marito, allegandone l'inadempimento a tale accordo, e chiedendo che il Tribunale nomini il mediatore. Il Tribunale ritiene che l'accordo implichi un *facere* infungibile, per il quale non è possibile l'esecuzione specifica, e rigetta la domanda. Inoltre, sottolineando la condotta stragiudiziale e processuale della moglie (aveva intimato al marito di nominare un mediatore di suo gradimento; lui l'aveva nominato; aveva denunciato infondatamente la mancanza d'imparzialità del mediatore; non era comparsa all'udienza di comparizione), la condanna al pagamento di € 300 ex art. 96 3° comma, norma diretta – secondo il Tribunale – a "*responsabilizzare la parte che abbia proposto una domanda senza sperimentare alcuna seria*

soluzione conciliativa e adducendo argomenti dai quali sia possibile evincere un contegno tradottosi in abuso dello strumento processuale". Da notare che questa pronuncia non si sofferma minimamente sul danno subito dalla controparte, neppure per ritenerlo esistente in via presuntiva; essa riconduce l'art. 96 3° comma a una vera e propria pena privata.

- Tribunale Prato 6 novembre 2009: un lavoratore fa valere in via monitoria le sue spettanze risultanti da busta paga; la società datrice di lavoro propone opposizione pretestuosa e dilatoria fondata su asserite irregolarità formali della busta paga e su crediti in compensazione palesemente inesistenti. Il Tribunale condanna l'opponente al pagamento di € 500 ex art. 96 3° comma; anche qui non viene minimamente considerato il danno (concreto o presunto) della parte vittoriosa, ma si afferma che *"l'interesse tutelato in via principale da questa innovativa disposizione, che ha introdotto una sorta di sanzione civile a carico del soccombente, consiste proprio nell'evitare che il processo venga instaurato senza ragioni"*; quindi una tutela di quella *"risorsa rara"* che è il processo.
- Tribunale Milano 20 agosto 2009: un utente agisce ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società di somministrazione del gas che ha indebitamente interrotto la fornitura; la società si difende unicamente affermando che questa interruzione le sarebbe stata richiesta dal Comune di Milano per asserite (ma accertate come inesistenti) ragioni di sicurezza, e si dichiara disponibile a riattivare il servizio ove il magistrato lo ordini. Il Tribunale accoglie il ricorso e condanna la società del gas al pagamento di € 1.000, determinando questa somma sia in considerazione del tempo trascorso dal resistente senza gas (indicato quale bene necessario al soddisfacimento di bisogni primari), sia in considerazione della palese illegittimità e inconsistenza delle difese del convenuto. Il giudice indica la *ratio* dell'art. 96 3° comma nello *"scoraggiare comportamenti strumentali alla negazione del diritto affermato"* e nella *"esistenza di un interesse pubblico alla funzionalità del servizio giustizia e in generale al rispetto della legalità"*; qui però la sanzione sembra essere stata determinata senza prescindere del tutto dal pregiudizio arrecato al convenuto. Ma va fatta una osservazione importante: il danno da responsabilità aggravata nella sua tradizionale accezione (1° comma art. 96) è il danno che deriva dal processo, non quello che deriva dalla lesione del diritto di cui nel processo si controverte. Qui, invece, il danno preso in considerazione è quello causato dalla lesione del diritto alla fornitura del gas, di cui si discute nel processo. Sembra quindi indicato un possibile criterio per la determinazione di quella somma equitativamente determinata a cui fa riferimento l'art. 96 3° comma.
- Tribunale Roma 11 gennaio 2010: l'attore agisce per il pagamento di un credito da prestazioni professionali (lezioni di italiano per studenti stranieri); il convenuto resiste proponendo una eccezione di rito manifestamente infondata e contestando del tutto genericamente la domanda, senza prendere specifica posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della stessa. Il Tribunale condanna al pagamento ex art. 96 3° comma di una somma pari all'importo del credito azionato (€ 3.880). È interessante notare che in questa sentenza c'è un esplicito riferimento all'abuso del diritto costituzionale di difesa: *"le reali conseguenze delle liti temerarie vanno ben oltre il semplice danno alla controparte, risarcibile in base alla norma codicistica, perché contribuiscono in misura essenziale, ingolfando inutilmente i ruoli, ad allungare i tempi della risposta giudiziaria alla domanda di giustizia, così frustrando le legittime aspettative della generalità dei giustiziabili e generando ritardi incompatibili con la ragionevole durata del processo"*. Quando si tratta però di quantificare il danno, il Tribunale va a considerare il

pregiudizio subito dalla controparte, e applica il criterio (già applicato dalla Cassazione e dalla Corte Europea) del danno esistenziale da irragionevole durata del processo; considerando “irragionevole” l’intera durata di un processo che è sorto solo a causa dell’abuso di una parte. Inoltre il Tribunale determina il danno in considerazione della natura del credito azionato (prestazione lavorativa, destinata al soddisfacimento di esigenze primarie).

- Tribunale di Salerno 9 gennaio 2010: Una coppia fertile, ma portatrice di patologie trasmissibili per via ereditaria, agisce ex art. 700 contro il centro medico chiedendo di poter accedere alle tecniche di procreazione assistita (apparentemente precluse dalla l. 40/04 perché la coppia non è sterile). Il procedimento è radicato sul sostanziale accordo delle parti, perché il centro medico vuole l’avallo di un provvedimento del giudice per dare corso alle tecniche di procreazione assistita in un caso apparentemente non consentito dalla legge. Si tratta quindi di un “processo simulato”: il processo non è diretto a risolvere un reale contrasto fra le parti, ma è usato come espediente per realizzare un fine ad esse comune. Qui però il Tribunale, dopo aver accolto il ricorso ex 700, condanna la parte formalmente soccombente (il centro medico) al pagamento di una somma (nemmeno del tutto irrisoria: € 2.500 per ciascun ricorrente) per aver utilizzato impropriamente il processo. E’ un caso più che singolare: perché la condanna avviene in favore della parte vittoriosa che, per espressa affermazione del giudice, non ha subito alcun danno, e che anzi ha, in pieno accordo con la parte formalmente soccombente, abusato del processo. Emerge forse qui, nella sua massima estensione, la valenza strettamente pubblicistica della nuova norma.
- Tribunale Padova 10 novembre 2009: in un procedimento di convalida per finita locazione, viene condannato l’intimante ex art. 96 3° comma per aver falsamente dichiarato la sussistenza di una morosità dell’intimato. Da notare che lo sfratto era per finita locazione, non per morosità; però il giudice ha ritenuto che questa falsa dichiarazione fosse suscettibile di incidere sul termine concesso dal giudice per il rilascio, termine che, in difetto di morosità, sarebbe stato verosimilmente più lungo. La condotta qui sanzionata è un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.
- Tribunale Terni 17 maggio 2010: il giudice liquida € 1.500 in favore del convenuto opposto (banca che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo), argomentando sulla totale inconsistenza dei motivi di opposizione manifestamente dilatoria. In parte motiva il Tribunale ritiene che per l’applicazione del 3° comma non sia necessaria la colpa grave, pur essendo necessaria una condotta colposa che integri la violazione dell’art. 88 c.p.c. Il danno (qualificato come danno punitivo) viene liquidato facendo riferimento al diritto a non essere coinvolto in un processo evitabile e, come criteri di liquidazione si indicano la condotta processuale del soccombente, la consistenza economica dei contendenti (quale indice della loro capacità di sostenere il peso di un processo che dura nel tempo).
- Queste pronunce, pur con diverse sfumature, sembrano indicare una chiara direzione: quella della liquidazione di una somma a titolo di “danno punitivo”, che prescinde dalla effettiva (o quantomeno dalla dimostrata, sia pur presuntivamente) esistenza di un danno in capo all’avversario; danno che viene – ma solo in alcune pronunce – “recuperato” a meri fini di liquidazione equitativa. Questo panorama non significa che tutti i giudici la pensino così. E’ vero anzi forse che i giudici che la pensano diversamente fanno meno sentenze “da rivista”, se non altro perché non applicano la nuova norma, non applicano un orientamento innovativo e, quindi, pubblicano di meno. Però è

innegabile che una chiara tendenza – con un prevedibile “effetto volano” sulla formazione dei nuovi orientamenti dei giudici – emerga prepotente, e sia del tutto in linea con il “contesto sociale” nel quale la nuova norma è nata.

*

Una riflessione finale: i recenti interventi normativi e giurisprudenziali individuano le spese del processo e le sanzioni collegate all’uso del processo come una “chiave di responsabilizzazione”. In un periodo in cui la motivazione delle sentenze volge al “conciso” (art. 132 c.p.c.) o al “succinto” (art. 118 disp. att. c.p.c.), e si adombrano ipotesi di motivazione su richiesta o addirittura “a pagamento”, il legislatore chiede al giudice di motivare specificamente sulle ragioni per cui compensa le spese (e gli impone di compensare solo per gravi ed eccezionali ragioni). E, in piena armonia, la Cassazione afferma che se il giudice sceglie, nonostante la reciproca soccombenza, di non compensare, deve spiegare in motivazione perché lo fa. Dall’altro lato, attraverso l’art. 96 3° comma si introduce una sorta di “sanzione” (perché così viene letta dalla prevalente giurisprudenza) per chi abusa del processo, sottraendo risorse allo Stato. La chiave di lettura comune è forse quella di una “responsabilizzazione collettiva”, di giudici e avvocati (e, per loro tramite, dei cittadini), sul fatto che il processo è una “risorsa preziosa” ed “estrema”: chi vi ricorre a buon diritto non deve subire pregiudizio, neppure attraverso provvedimenti di compensazione concessi “a manica larga”. Chi ne abusa merita di essere sanzionato per il danno che questa sua condotta arreca alla collettività, pur quando non è provato (o addirittura non sussiste) un danno in capo alla sua controparte.